



**CENTRO RICREATIVO ASSOCIAZIONE
PENSIONATI E ANZIANI DI CAPRIOLO - APS**
Via Vittorio Emanuele, 6 25031 CAPRIOLO - Bs.-
Tel/ fax 030 7460361 - cell. 3757013726
mail: apacapriolo@libero.it - pec: apacapriolo@pec.it

STATUTO

Modificato con verbale dell'Assemblea dei soci n. 4 del 26/04/2025

CHIARI
Il presente costituisce
allegato al libro rogato
n. 22/06/2025
tom. 511 serie 3

Il Funzionario Tributario
(Maria Maiorino)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita, senza scopo di lucro alcuno, l'Associazione denominata
"CENTRO RICREATIVO ASSOCIAZIONE PENSIONATI E ANZIANI DI
CAPRIOLO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".

L'Associazione "Centro Ricreativo Pensionati e Anziani di Capriolo", di se-
guito semplicemente Associazione, assume l'acronimo di "CENTRO
RICREATIVO APS - CAPRIOLO".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunica-
zioni al pubblico l'indicazione Associazione di promozione sociale o l'acro-
nimo APS.

ART. 2) SEDE

2.1 L'Associazione ha sede in Capriolo (BS), Via Vittorio Emanuele n. 6.

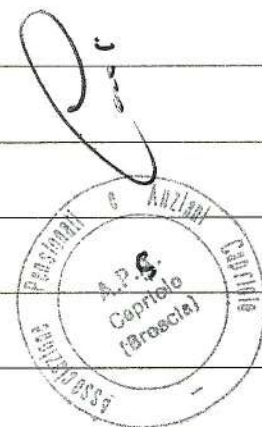
ART. 3) FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

3.1 L'Associazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, per lo
svolgimento in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o
di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

I) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;

II) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-
resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

III) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale



e religioso;

IV) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3.2 In particolare, l'Associazione ha lo scopo di contribuire allo svolgimento e all'organizzazione di attività di animazione e occupazione del tempo libero degli anziani, nonché di assistenza e consulenza per tutti i problemi e servizi sociali per anziani svolgendo, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

I) stimolare la partecipazione degli anziani e pensionati alla vita sociale della comunità;

II) sensibilizzare la comunità sulle problematiche degli anziani;

III) formare un volontariato attivo che presupponga il coinvolgimento anche dei giovani in aiuto alle persone in condizione di bisogno (ad esempio nell'assistenza ad anziani soli a domicilio, nell'assistenza ad anziani soli in casa di riposo o in ospedale, etc.);

IV) favorire l'istituzione di servizi per anziani e pensionati;

V) collaborare con gli enti pubblici o privati, che perseguono le medesime finalità dell'Associazione;

VI) organizzare attività di animazione del tempo libero (quali ad esempio gite, assemblee, feste, etc.);

VII) costituire e gestire un centro diurno;

VIII) fornire consulenza per alcuni problemi inerenti ai servizi sociali per anziani e pensionati (quali per esempio la compilazione della denuncia dei

redditi, etc.);

3.3 L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al quale è rimesso la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

3.4 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il patrimonio è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

4.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;

- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;

- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;

- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D. Lgs. 117/17;

- entrate derivanti da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;

- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

4.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3) dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

4.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 5) ESERCIZIO FINANZIARIO

5.1 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio verranno predisposti dal Consiglio d'Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione.



ASSOCIATI

ART. 6) ASSOCIATI E PROCEDURE DI AMMISSIONE

6.1 Gli associati sono le persone di ambo i sessi che condividono le finalità dell'Associazione. Gli interessati rivolgono domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione, che, verificati i predetti requisiti e accertata l'effettiva disponibilità e possibilità degli aspiranti associati di dedicare la loro attività alle iniziative dell'Associazione, delibera in senso favorevole o contrario.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni.

6.2 Gli associati all'atto della loro ammissione devono versare la quota di adesione che viene annualmente stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

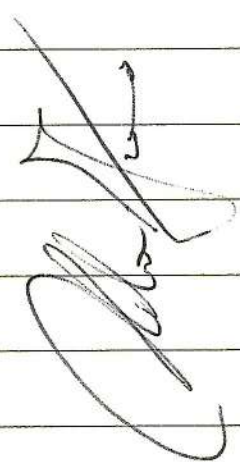
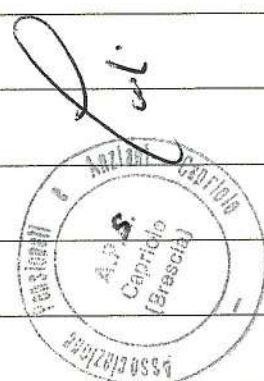
ART. 7) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

7.1 Gli associati hanno il diritto di frequentare i locali, di usare i servizi gestiti dall'Associazione, di ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa e di esaminare, su richiesta da inoltrarsi al Consiglio di Amministrazione, i libri sociali, che saranno esibiti in tempi consoni dall'organo che li detiene in custodia.

ART. 8) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

8.1 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, per morosità o esclusione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

8.2 Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio d'Amministrazione, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; la comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.



8.3 L'Associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento nei termini e secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione perde automaticamente la qualifica di associato e la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione è annotata nel Libro degli Associati.

8.4 L'Associato che, al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

8.5 La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

8.6 Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

AMMINISTRAZIONE

ART. 9) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto minimo da cinque e massimo da undici membri eletti dall'Assemblea degli associati, per la durata di anni tre. Tutti i membri dovranno comunque essere eletti tra le persone fisiche associate.

9.2 in caso di dimissioni o decesso di uno o più Consiglieri, e purchè resti in carica la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio alla prima riunione provvede alla loro sostituzione con la nomina dei primi dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

ART. 10) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



10.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

10.2 L'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo sono e restano di competenza esclusiva dell'Assemblea, mentre spetta al Consiglio di Amministrazione ogni incombenza e adempimento conseguente all'approvazione dei detti bilanci.

10.3 Il Consiglio d'Amministrazione individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchè ad esse secondarie e strumentali.

ART. 11) ADUNANZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni volta che egli ne ravvisa la necessità e ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e comunque per deliberare in ordine alla redazione del bilancio preventivo e del consuntivo e sull'ammontare della quota sociale.

11.2 Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione devono avvenire con invito scritto almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

11.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi le funzioni vengono esercitate dal Consigliere che ebbe il maggior numero di voti, ed a parità di voto dal più anziano per età.

11.5 I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per due sedute consecutive decadono dalla carica. Il Consiglio provvede alla surroga del



[Handwritten signatures and a circular stamp]

Consigliere decaduto scegliendo fra il primo dei non eletti e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

11.6 Delle riunioni del Consiglio verrà redatto a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale e sarà firmato da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.

ART. 12 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

12.1 Alla prima seduta il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.

ART. 13) PRESIDENTE

13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

ART. 14) IL VICE PRESIDENTE

14.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi la prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 15) IL SEGRETARIO

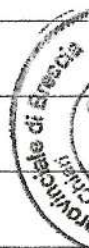
15.1 Il Segretario provvede alle seguenti mansioni:

I) cura l'esecuzione dei lavori d'ufficio dell'Associazione, assistendo il Presidente nelle sue funzioni;

II) assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e ne redige i verbali.

ART. 16) IL CASSIERE

16.1 Il Cassiere, insieme al Presidente, è responsabile della gestione economica, tiene la contabilità ed è autorizzato a incassare e a quietanzare i



pagamenti e riscossioni della Associazione.

16.2 La carica di Segretario e Cassiere, previa delibera dell'Assemblea, può essere riunita in un'unica carica che svolge entrambe le funzioni ad esse singolarmente attribuite.

ASSEMBLEA

ART. 17) CONVOCAZIONE

17.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione.

17.2 Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, in data e luogo da stabilirsi, mediante affissione all'Albo dell'Associazione e con manifesti murali da affiggersi in più parti del Comune di Capriolo dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

17.3 L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno 1/10 dei soci a norma dell'art. 20 Codice Civile.

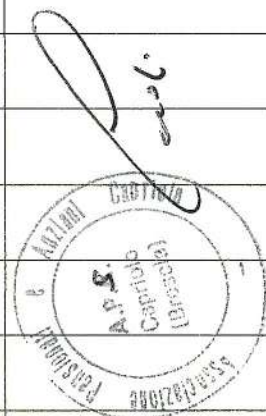
17.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

17.5 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo, deve essere comunque convocata entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

18.1 L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nei casi previsti dalla legge o quando ritenuto opportuno, la nomina e la revoca dell'organo di controllo;





d) nei casi previsti dalla legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

f) l'approvazione del eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;

h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 4 e 24 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;

i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;

j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

ART. 19) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

19.1 l'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c. la devoluzione del patrimonio;

d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

ART. 20) COMPOSIZIONE

20.1 Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

20.2 E' ammesso l'intervento in Assemblea anche per delega. Ogni delegato non può avere comunque più di cinque deleghe.

ART. 21) RIUNIONI

21.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

21.2 Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 22) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

22.1 Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21, comma primo, Codice Civile.

22.2 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno il cinquanta per cento (50%) degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

22.3 In seconda convocazione, che può essere tenuta anche nella stessa giornata ma in orario diverso, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno un decimo (1/10) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

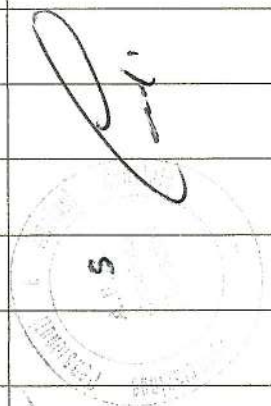
22.4 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO

23.1 L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea quando è ritenuto opportuno o nei casi in cui la legge ne prescrive obbligatoriamente la nomina.

23.2 l'Organo di controllo è monocratico e, nei casi previsti dalla legge, è



Handwritten signature and initials, possibly 'S. Maria del Piano'.

scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, Codice civile.

23.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

23.4 All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

23.5 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

23.6 Qualora l'Associazione si ritrovi nelle condizioni di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, all'organo di controllo è pure deputato il controllo contabile. In tal caso detto organo dovrà essere costituito da un revisore legale iscritto in apposito registro e, laddove l'organo al momento in carica non rispettassee tale requisito, esso si intenderà automaticamente decaduto con obbligo di convocazione dell'Assemblea, secondo le modalità del presente statuto, per la conseguente nomina.

SCIoglimento

ART. 24) SCIoglimento E DEVOLUZIONE

24.1 In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa della Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a



ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato principalmente tra le Associazioni di promozione sociale con determinazione dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

GRATUITIVITA' DELLE CARICHE SOCIALI E DELLE PRESTAZIONI

DEGLI ADERENTI

ART. 25) GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE E ATTIVITA' DEVOLONTARIATO

25.1 Le cariche sociali sono tutte gratuite.

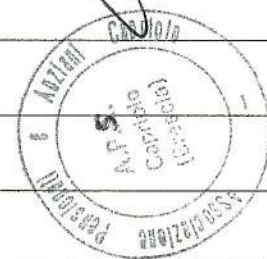
25.2 L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, iscritti in un apposito registro.

25.3 L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

25.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

25.5 la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

25.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai



Handwritten signature and initials.

fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

25.7 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

26.1 Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Brescia.

26.2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 27) NORME DI RINVIO

27.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica del settore.

ART. 28) NORMA TRANSITORIA

28.1 Le disposizioni del presente statuto, la cui efficacia presupponga l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sono sospensivamente condizionate all'iscrizione dell'Associazione nel registro stesso (RUNTS).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

